



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 25 luglio 2013 n.98

(Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n.82)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82 – “Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di rafforzare l'integrità e la solidità del sistema economico finanziario sammarinese e la collaborazione internazionale della Repubblica di San Marino nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché nella tutela della sicurezza nazionale ed internazionale;*
- *l'urgenza di dare immediata esecutività alle norme utili a tale scopo e di adeguare la normativa nazionale anche alla luce della necessità di un rapido adeguamento agli standard internazionali più recenti;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 16 adottata nella seduta del 9 luglio 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 22 luglio 2013;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TITOLO I MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92

Art. 1

1. L'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181 ed in seguito dall'articolo 1 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

- a) al comma 1, la lettera d) è così riscritta: “d) “banca di comodo”: un soggetto che svolge attività equivalenti a quelle previste all'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia

collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;”

- b) al comma 1, la lettera n) è così riscritta: “n) “persona politicamente esposta”: la persona fisica, individuata sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico alla presente legge, che occupa o ha occupato, a San Marino o all'estero, importanti cariche pubbliche”.

Art. 2

1. L'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 2 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)

1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;
- b) svolgere l'indagine finanziaria sulle segnalazioni ricevute o, anche d'iniziativa, sul complesso di dati e informazioni di cui essa dispone relativamente al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo;
- c) segnalare all'Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- d) emanare Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni emanate dall'Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
- f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui al Decreto – Legge 26 ottobre 2010 n.187 e successive modifiche;
- g) collaborare, anche scambiando informazioni, con le autorità competenti nazionali e le omologhe autorità estere, tramite canali di comunicazione dedicati e protetti.!

2. L'Agenzia analizza e studia i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con l'obbligo di relazionare semestralmente all'Autorità Giudiziaria Penale tutto quanto analizzato e studiato.

3 L'Agenzia monitora il corretto adempimento da parte dei soggetti designati di cui all'articolo 17 agli obblighi di cui alla presente legge, nelle forme e nei modi da essa stabiliti, anche con l'ausilio di informative periodiche e questionari.”.

Art. 3

1. L'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 5

(Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria)

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

- a) ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;
 - b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;
 - c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;
 - d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;
 - e) sospendere, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto associati ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;
 - g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti continuativi intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;
 - h) informare, a fini preventivi, i soggetti di cui all'articolo 18 della presente Legge in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi di personale di polizia.
3. L'Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l'Agenzia redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).
4. L'Autorità giudiziaria può delegare all'Agenzia il compimento di atti di indagine nell'ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge. In tal caso l'Agenzia opera come polizia giudiziaria. Gli atti compiuti su delega dell'Autorità giudiziaria sono documentati tramite verbale.”.

Art. 4

1. L'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 6 della Legge 19 giugno 2009 n.73, è sostituito come segue:

“Art. 16

(Collaborazione con autorità estere)

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con le autorità estere che svolgono, in tutto o anche in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle proprie. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa.
2. Le omologhe autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia al fine di non pregiudicare l'esito delle indagini finanziarie o della richiesta di informazioni.

3. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa che, una volta siglati, verranno portati a conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.

4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere a solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio.

5. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia.

6. L'Agenzia scambia con le omologhe autorità estere tutte le informazioni che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.”.

Art. 5

1. La lettera c), dell'articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificata come segue:

“c) l'Ente Poste quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'Allegato A) di cui alla Legge 21 maggio 2012 n.54;”.

Art. 6

1. La lettera f), dell'articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è eliminata.

Art. 7

1. All'articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 6 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 ed in seguito sostituito dall'articolo 8 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti lettere:

“l) commercio di pietre o metalli preziosi;

m) noleggio di beni mobili registrati;”.

2. All'articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 6 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 ed in seguito sostituito dall'articolo 8 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è aggiunta la seguente lettera:

“n) attività professionale di recupero crediti per conto terzi.”.

Art. 8

1. Il comma 4, dell'articolo 23, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 9 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“4. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata nel più breve tempo possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi, dopo l'instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell'attività. Al cliente può essere

consentito l'uso del rapporto continuativo prima che la verifica venga completata, solo qualora ricorrano le condizioni previste dalle procedure interne di gestione del rischio di cui si è dotato il soggetto designato. Tali procedure devono includere limitazioni anche in relazione al numero, tipo o ammontare delle operazioni che il cliente può svolgere.”.

Art. 9

1. L'articolo 26, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 11 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“Art. 26

(Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati possono, sotto la propria responsabilità e sulla base di un'adeguata valutazione del rischio, adempiere gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, se questa è:

- a) un soggetto finanziario di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c);
- b) un soggetto estero che svolge in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) un soggetto estero che svolge un'attività equivalente a quella indicata all'articolo 18, comma 1, lettera c) insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- d) una società quotata in un mercato regolamentato di uno Stato, purché tale mercato sia sottoposto a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;
- e) un'Amministrazione pubblica.

2. I soggetti designati possono adempiere gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, in relazione a:

- a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
- b) forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

3. L'Agenzia può indicare con istruzioni categorie di soggetti, di prodotti o servizi caratterizzate da un potenziale basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per i quali si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, i soggetti designati devono raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei presenti casi.

5. Ai soggetti designati non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica in presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

6. In ogni caso ai soggetti designati non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi sottoposti a monitoraggio da

parte del GAFI o altro organismo internazionale impegnati nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

Art. 10

1. È abrogato l'articolo 26 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto dall'articolo 10 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181).

Art. 11

1. L'articolo 28 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 28

(Divieto di operare con banche di comodo)

1. Ai soggetti finanziari è vietato instaurare e mantenere rapporti con una banca di comodo o con un soggetto finanziario estero che notoriamente consenta a banche di comodo di utilizzare i propri conti.
2. I soggetti finanziari devono accertarsi che il soggetto finanziario estero non permetta che i propri conti siano utilizzati da banche di comodo.
3. I rapporti in essere devono essere chiusi immediatamente, fatti salvi gli obblighi di astensione e segnalazione di cui agli articoli 24 e 36 della presente legge.”.

Art. 12

1. L'articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 13 del Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“Art. 29

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)

1. I soggetti designati possono fare affidamento sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un'operazione occasionale. A tal fine, i soggetti terzi sono tenuti a rilasciare, se richiesto dal cliente, idonea attestazione di aver adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti designati sono, anche in tal caso, responsabili finali dell'adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità della clientela.
2. I soggetti designati devono accertarsi che ai fini del presente articolo i soggetti terzi siano soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 26, comma 1, lettera b).
3. I soggetti designati devono accertarsi che i soggetti terzi siano in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e che mettano immediatamente a disposizione degli stessi soggetti designati, senza ritardo e a semplice richiesta, le informazioni acquisite in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alle attività indicate all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).
4. L'Agenzia può individuare con proprie istruzioni altre categorie di soggetti terzi su cui i soggetti designati possono fare affidamento per evitare la ripetizione degli obblighi indicati all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).”.

Art. 13

1. Dopo l'articolo 33 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente:

“Art. 33 bis

(Collaborazione dei soggetti designati con le controparti estere)

1. Quando un soggetto designato, nell'esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare o mantenere un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione occasionale o una prestazione professionale, intraprende relazioni con un soggetto estero sottoposto ad obblighi analoghi a quelli previsti al Titolo III della presente Legge, questi ha l'obbligo di fornire, su richiesta del soggetto estero che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale, tutte le informazioni richieste e necessarie all'assolvimento di tali obblighi.”.

Art. 14

1. All'articolo 42, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 17 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, sono eliminate le seguenti parole: “organizzati in forma societaria”.

Art. 15

1. L'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 16 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è modificato come segue:

“Art. 43

(Responsabile incaricato presso i soggetti non finanziari)

1. I soggetti non finanziari devono nominare un responsabile incaricato. Per quanto applicabili valgono le disposizioni di cui all'articolo 42.”.

Art. 16

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche mediante la partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve garantire che i dipendenti siano informati dei nuovi sviluppi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, comprese le informazioni sulle tecniche, metodi e tendenze e abbiano un'adeguata comprensione della normativa vigente e delle istruzioni emanate dall'Agenzia, con particolare riferimento agli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette.”.

Art. 17

1. Il comma 7 dell'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“7. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. I soggetti designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 e dal precedente comma, è aggiunto il seguente comma :

“8. Le politiche, le procedure ed i controlli interni di cui ai precedenti commi devono riguardare, tra l'altro, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di registrazione e segnalazione di operazione sospetta, nonché l'individuazione di operazioni che, per la complessità, per l'importo insolitamente elevato, per lo schema insolito di esecuzione o per l'assenza di uno scopo lecito o di una giustificazione economica apparente, necessitano di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso.”.

Art. 18

1. Dopo le parole:

“TITOLO IV

MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE”

della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 45 bis
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano con riferimento al tempestivo congelamento di beni o fondi, volto ad assicurare che tali beni, fondi o altra utilità non siano resi disponibili, direttamente o indirettamente, a beneficio di:

- a) qualsiasi persona o entità, designata o sottoposta all'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, anche in conformità della risoluzione 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) e delle sue successive risoluzioni;
- b) qualsiasi persona o entità designata ai sensi della Risoluzione delle Nazioni Unite 1373 (2001);
- c) qualsiasi persona o entità, designata o sottoposta all'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, anche in conformità delle risoluzioni in materia di prevenzione, soppressione e interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del suo finanziamento.”.

Art. 19

1. L'articolo 46, comma 1, lettera a) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o da persone, enti o gruppi designati ai sensi della Risoluzione del

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001), nonché da beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone incluse nelle liste, da terroristi, da coloro che finanziano il terrorismo o da organizzazioni terroristiche, nonché da persone che agiscono per conto di essi o sottoposte alla loro direzione;”.

Art. 20

1. All'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente comma:
“7 Il Congresso di Stato può altresì imporre misure restrittive supplementari a quelle previste nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.”.

Art. 21

1. Dopo l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono introdotti i seguenti articoli:

“Art. 47 bis

(Procedura di rimozione da una lista delle Nazioni Unite)

1. La rimozione di un nominativo da una lista del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi dell'articolo 45 bis, comma 1, lettera b), può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) attraverso il *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite,
- b) attraverso canali diplomatici.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a), gli individui, i gruppi e le entità inseriti nella lista dei Comitati delle sanzioni ONU possono sottoporre una istanza direttamente al *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, volta ad adottare le misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla suddetta Lista.

3. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), senza pregiudizio alla procedura descritta nel comma precedente, gli individui, i gruppi e le entità indicate nella lista, i quali abbiano cittadinanza sammarinese, ovvero residenza o sede nella Repubblica di San Marino, possono avanzare istanza scritta e motivata al Comitato per il Credito e il Risparmio, per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri o sua Missione o Rappresentanza, affinché invii una apposita richiesta al *focal point* affinché siano assunte le misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla lista.

Art. 47 ter

(Revoca e revisione del congelamento)

1. Nei casi previsti dall'art. 45 bis, comma 1, lettera b):
 - a) il congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) può essere revocato in qualunque momento dal Congresso di Stato mediante apposita Delibera a seguito di richiesta di almeno un membro del Comitato per il Credito e il Risparmio, o su istanza di chiunque dichiarerà di esserne colpito, quando non ci sono più ragionevoli motivi per ritenere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale misura possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p).
 - b) il congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) deve essere automaticamente riconsiderato ogni 60 giorni e deve essere revocato quando non ci siano più ragionevoli motivi per credere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale provvedimento possano

commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p).

2. Su richiesta di chiunque sia stato colpito dal congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) il Comitato per il Credito e il Risparmio può:

- a) assegnare al richiedente fondi necessari per le spese primarie, che includano generi alimentari, affitto o mutuo, medicine o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette;
- b) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di ragionevoli compensi e rimborsi legati a prestazioni legali;
- c) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di imposte relative alla gestione dei beni congelati.

3. Ai fini indicati dall'articolo 45 bis, comma 1, lettere a) e c), in luogo delle norme di cui ai commi che precedono si applicano le disposizioni stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.”.

Art. 22

1. L'articolo 49, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'articolo 20 del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181, è così modificato:

“1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, è l'autorità competente ai fini della designazione e delle altre azioni conseguenti quali cancellazione e abrogazione dell'ordine di congelamento. Il Comitato inoltre valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata senza ritardo.”.

Art. 23

1. L'articolo 52 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Art. 52

(Formazione del personale di polizia)

1. I Corpi di polizia devono assicurare la formazione del proprio personale in materia di indagini finanziarie e, a tal fine, promuovono corsi e cicli di addestramento.”.

Art. 24

1. Dopo l'articolo 65 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art. 65 bis

(Violazioni degli obblighi di monitoraggio)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l'esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro.”.

Art. 25

1. Dopo l'articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art.95 bis

(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)

1. I rapporti per i quali alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati adempiuti gli obblighi di adeguata verifica sono estinti *ex lege* a far data dal 1° gennaio 2014.
2. Entro il 15 gennaio 2014 i soggetti designati devono comunicare all'Agenzia di Informazione Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela alla data del 31 dicembre 2013.
3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall'estinzione *ex lege* dei rapporti di cui al primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue come segue:
 - il 1° gennaio 2014 per i libretti di deposito al risparmio al portatore;
 - il 1° aprile 2014 per le altre tipologie di rapporti bancari.
- 3bis. I rapporti di cui al comma 1 non possono essere movimentati sino a quando i soggetti designati non abbiano adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.
4. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai commi precedenti.”.

Art. 26

1. L'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 29 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)

1. Per “persona politicamente esposta” si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:
 - 1) capo di Stato, membro di Governo, membro del Parlamento, alto funzionario di partito politico o politico di alto livello,
 - 2) membro di organi giudiziari,
 - 3) membro di consiglio di amministrazione, direzione di banche centrali o di autorità di vigilanza,
 - 4) ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate e di polizia,
 - 5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute o partecipate dallo Stato,
 - 6) membro di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale;
2. Devono essere trattate come persone politicamente esposte le seguenti persone:
 - a) i famigliari e gli affini prossimi delle persone indicate al comma precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:
 - 1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
 - 2) i figli e i loro coniugi,
 - 3) i genitori;
 - b) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui al precedente comma 1 la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;
 - c) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui al precedente comma 1.
3. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempire, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.”.

4. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.”.

TITOLO II
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 28 NOVEMBRE 2008 N.146 (RATIFICA
DECRETO DELEGATO 31 OTTOBRE 2008 N.135)

Art. 27

1. All'articolo 8 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.146 (Ratifica Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.135) è aggiunto il seguente comma:

“7. L'Agenzia adotta politiche e procedure interne finalizzate alla verifica del mantenimento, in capo al proprio personale, dei requisiti di professionalità, integrità e onorabilità.”.

TITOLO III
MODIFICHE ALLA LEGGE 1° MARZO 2010 N.42 («L'istituto del trust»)

Art. 28

1. L'articolo 7, ultimo comma della Legge 1° marzo 2010 n.42 è sostituito dal seguente:

“2. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro al trustee residente o all'agente residente che non abbia provveduto a redigere l'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1.”.

Art. 29

1. L'articolo 8, ultimo comma della Legge 1° marzo 2010 n.42 è sostituito dal seguente:

“8. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro al notaio, al trustee residente e all'agente residente che non abbiano provveduto all'iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee residente o l'agente residente che omettono di richiedere la cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 sono puniti con la medesima sanzione amministrativa.”.

Art. 30

1. L'articolo 13 della Legge 1° marzo 2010 n.42 è sostituito dal seguente:

“Art.13

(Modifica dell'atto istitutivo del trust)

1. L'atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust.

2. La modifica dell'atto istitutivo è soggetta ai requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, della Legge.

3. Chiunque apporta o riceve modifiche agli elementi indicati nell'attestato di cui all'articolo 8 deve darne comunicazione al trustee entro trenta giorni da quando viene effettuata o ricevuta la modifica. Qualora il trustee non sia residente, questi deve dare comunicazione all'agente residente entro quindici giorni da quando ha operato o ricevuto la modifica.

4. Al soggetto inadempiente agli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma è comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un massimo di 10.000,00 euro dal soggetto tenentario il Registro dei trust.
5. Il trustee residente o l'agente residente comunicano mediante attestato all'ufficio del Registro dei trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell'attestato di cui all'articolo 8, entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L'Ufficio provvede alle relative annotazioni a margine dell'attestato originale.
6. L'attestato è sottoscritto dal trustee residente o dall'agente residente con sottoscrizione autenticata da notaio, che ne accerta la veridicità.
7. È comminata la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un massimo di 10.000,00 euro al trustee residente o all'agente residente che non effettuino nei termini le comunicazioni previste nel comma 5.
8. È fatto obbligo all'agente residente di interpellare, con cadenza almeno semestrale, il trustee non residente circa l'eventuale sopraggiunta intervenuta modifica agli elementi indicati nell'attestato di cui all'articolo 8, mediante lettera raccomandata trasmessa per conoscenza anche al soggetto tenentario del Registro del Trust nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.
9. È comminata la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 euro sino ad un massimo di 10.000,00 euro dal soggetto tenentario del Registro dei Trust all'agente residente che non adempie correttamente all'obbligo imposto dal precedente comma.
10. La modifica dell'atto istitutivo non pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia validamente compiuto prima di tale modifica.”.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, i soggetti finanziari devono condurre un monitoraggio dei rapporti in essere per adempiere a quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto - legge. Il risultato del monitoraggio dovrà essere comunicato all'Agenzia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - legge.
2. Entro il 31 dicembre 2013 con decreto delegato saranno specificati i soggetti ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92, in ragione della carica ricoperta nella Repubblica di San Marino, nonché le misure da adottare ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n.92, in ragione della tipologia e del livello di rischio associato al cliente. In ragione di quanto precede le modifiche introdotte dall'articolo 26 del presente decreto assumono efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto delegato di cui al presente comma.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini